

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ



ART. 1 – ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' – FINALITA'

1. Presso il Comune di San Vito dei Normanni è istituita la figura del “*Garante per i diritti delle persone con disabilità*” con lo scopo di rafforzare la sensibilità sociale sui problemi legati alla disabilità e di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell'autonomia personale.
2. Con l'istituzione del Garante sono perseguiti, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle stesse;
 - b) supportare e stimolare l'Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.
 - c) migliorare i rapporti tra l'Amministrazione ed il cittadino disabile ed i relativi servizi erogati.

ART. 2 – NATURA DELL'INCARICO

1. Il Garante è un organo unipersonale che opera in piena autonomia con indipendenza di giudizio e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale da parte di altri organi dell'Amministrazione Comunale.
2. L'incarico ha carattere “onorario” ed è svolto a titolo gratuito.

ART. 3 - DURATA

1. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.
2. Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia come dovuto al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.

ART. 4 – REQUISITI E MODALITA' DI NOMINA

1. Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente per materia, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature acquisite a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico.
2. Sono candidabili al ruolo di Garante i cittadini residenti nel territorio comunale in possesso di una comprovata competenza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse, dimostrabile mediante curriculum vitae.
3. La carica di Garante per i diritti delle persone con disabilità è incompatibile con lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) membro del Parlamento, della Giunta o del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della direzione aziendale delle Aziende Sanitarie Locali;

- b) componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
 - c) componente designato dal Comune nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso;
 - d) amministratore o dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che abbiano ricevuto a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune negli ultimi due anni.
 - e) dipendente del Comune di San Vito dei Normanni di altri enti, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale.
4. Il Garante non può, in ogni caso, esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco in base al D.Lgs 267/2000.

ART. 5 – AMBITO DI AZIONE DEL GARANTE

1. Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali degli enti, istituzioni, dei Consorzi e società cui il Comune di San Vito dei Normanni, a qualsiasi titolo, partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.
2. Nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati precedentemente, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.
3. Possono rivolgersi al Garante:
 - a) le persone che risiedono o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, la cui condizione di disabilità sia stata accertata ai sensi della Legge n. 104/1992;
 - b) i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto precedente;
 - c) le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

ART. 6 - FUNZIONI

1. Il Garante per i diritti delle persone con disabilità adempie a quanto previsto dal presente regolamento e dalle normative specifiche nazionali, regionali, europee ed internazionali.
2. Il Garante opera a supporto dell'Amministrazione Comunale al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed all'inclusione sociale, nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta. A tal fine il Garante:
 - a) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità o da qualsiasi altro cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo tenuto sul territorio comunale;

- b) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione, inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità;
- c) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone con disabilità; esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali poste in essere dal Comune aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- d) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel Comune avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di associazioni attive in materia;
- e) propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
- f) informa delle iniziative intraprese e dei risultati il Sindaco, l'Assessore Comunale competente ed il Servizio comunale competente.

3. Il Garante, inoltre, la facoltà di:

- a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico al fine di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando all'Amministrazione Comunale ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni dei predetti servizi;
- b) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

4. Il Garante promuove forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3, L. 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per quanto concerne la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema.

ART. 7 – FUNZIONI DEL GARANTE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL COMUNE

1. Il Garante si pone come un punto di riferimento nei rapporti tra gli Uffici comunali e le persone con disabilità. Il Garante interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dalle quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alla persona con disabilità.

2. A tal fine il Garante può:

- a) richiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento;
- b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento;
- c) acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati.

3. Gli uffici del Comune interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il responsabile del Settore e, in caso di ulteriore silenzio di altri quindici giorni, presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco informandone gli eventuali diretti interessati.

4. Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.
5. Il Garante rivolge raccomandazioni e suggerimenti, su richiesta dei responsabili dei servizi comunali, al fine di una migliore organizzazione dei servizi stessi.
6. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al presente regolamento e per le funzioni di segreteria, il Garante può avvalersi del supporto degli Uffici comunali competenti per materia.
7. Il Garante si rapporta con gli organi dell'Amministrazione comunale e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte

ART. 8 – RELAZIONE ANNUALE

1. Il Garante per i diritti delle persone con disabilità redige, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti. Tale relazione viene presentata al Sindaco ed alla competente Commissione Consiliare la quale ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale. La relazione annuale è pubblicata in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune.
2. Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n.196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.

ART. 9 - RINVIO

- 1, Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.